

Sentenza: 14 aprile 2026, n. 93

Materie: ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni - proroga graduatorie concorsuali - indennità accessorie

Parametri invocati: artt. 3, 97, commi secondo e quarto, 117, secondo comma, lettera *l*), Cost; art. 3, lettera *a*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 9, commi 19, lettera *b*), e 26, della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24 (Assestamento di bilancio 2025-2027 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, riconoscimento di debiti fuori bilancio e disposizioni varie)

Esito:

- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 19, lettera *b*) della l.r. Sardegna 24/2025 sollevata in relazione al solo art. 3 Cost.
- non fondatezza delle altre questioni sollevate

Estensore nota: Cesare Belmonte

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 19, lettera *b*), e 26, della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24 (Assestamento di bilancio 2025-2027 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, riconoscimento di debiti fuori bilancio e disposizioni varie).

Con il primo motivo di ricorso è dedotta l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 19, lettera *b*), in riferimento agli artt. 3 e 97, commi secondo e quarto, Cost., in relazione all'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e all'art. 11 delle preleggi.

La disposizione impugnata stabilisce la proroga, fino al 31 dicembre 2026, dell'efficacia della graduatoria del concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di assistenti amministrativi (categoria C), approvata con delibera del direttore generale dell'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) il 4 aprile 2023.

L'Avvocatura generale osserva che la proroga può essere disposta solo per atti ancora efficaci e non, come nel caso di specie, quando sia già decorso il termine biennale previsto dalla normativa statale, sicché l'intervento regionale in esame contrasterebbe, oltre che con la suddetta normativa, anche con l'art. 11 delle preleggi, per i profili di certezza del diritto e di irretroattività della legge. Tale contrasto determinerebbe la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. eludendo i limiti temporali posti a tutela del buon andamento, dell'imparzialità e il principio del pubblico concorso.

Il ricorrente lamenta, altresì, la violazione del solo art. 3 Cost., in quanto la disposizione impugnata determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento fra soggetti dichiarati idonei nella graduatoria prorogata e soggetti idonei in altre graduatorie la cui validità non è stata protratta, nonché rispetto a coloro che aspirano all'indizione di nuove procedure concorsuali.

Quest'ultima questione è dichiarata inammissibile dalla Corte, in assenza di una dimostrazione della effettiva sussistenza di una disparità di trattamento.

Con riferimento al merito delle altre questioni relative alla norma regionale de qua, la Corte ricostruisce in via preliminare il contesto normativo nel quale si inserisce la disposizione impugnata. In particolare, viene richiamato l'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001, che stabilisce una regola generale sulla durata delle graduatorie concorsuali, fissandola in due anni dalla data della loro approvazione, ferma la possibilità di discipline differenziate. La Regione autonoma Sardegna, tuttavia, non ha emanato alcuna specifica disciplina.

Sempre in via preliminare, la Corte ribadisce il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui sono riconducibili alla competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni, in particolare, le procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale e la regolamentazione delle graduatorie, che rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive.

Ciò premesso, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 19, lettera b), della l.r. Sardegna 24/2025, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97, commi secondo e quarto, Cost., non sono fondate.

La disposizione impugnata riguarda l'efficacia temporale di graduatorie di procedure selettive pubbliche, afferenti a un momento antecedente a quello del sorgere del rapporto di lavoro. La disciplina delle graduatorie rientra nella competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione, come sancita nell'ordinamento sardo dall'art. 3, lettera a) dello Statuto speciale, purché essa venga esercitata nel rispetto dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione e del generale principio di uguaglianza.

La discrezionalità del legislatore regionale non deve comunque spingersi fino a pregiudicare l'urgenza dell'aggiornamento professionale. La previsione di limiti temporali di efficacia delle graduatorie delle procedure selettive per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione è diretta a evitare che, rendendo lontana la selezione che vi ha dato luogo, si pregiudichi l'esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono agli impieghi pubblici, *resa oggi ancor più pressante dalle frequenti innovazioni normative che impongono la modifica delle stesse modalità di selezione dei candidati a tali impieghi.*

Tale problematica non è, tuttavia, ravvisabile nel caso in oggetto. La proroga fino al 31 dicembre 2026 dell'efficacia temporale della graduatoria scaduta nell'aprile 2025 non rende la selezione che vi ha dato luogo tanto lontana nel tempo da far ritenere che sia mutato il contenuto professionale delle mansioni tipiche del profilo che si intende acquisire o da pregiudicare l'esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono all'impiego nell'AREUS.

Lo scorrimento delle graduatorie si configura quale soluzione alternativa all'indizione di nuovi concorsi, purché nel rispetto dei canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione.

Nel caso di specie, la proroga della graduatoria per l'assunzione di personale da impiegare nell'AREUS riguarda il necessario supporto all'attività sanitaria e la *ratio* della disposizione è legata all'esigenza di acquisire tempestivamente personale amministrativo da assegnare alle aziende sanitarie in ragione delle criticità e delle disfunzioni rilevate soprattutto nelle zone più remote dell'Isola. *Si tratta, quindi, di un intervento straordinario limitato, finalizzato a soddisfare peculiari esigenze connesse a situazioni di emergenza-urgenza territoriale dell'amministrazione sanitaria regionale; esigenze che spiegano e, insieme, giustificano, la previsione della proroga della graduatoria di una procedura selettiva assai recente, quale quella bandita dall'AREUS.*

Non è violato neppure il principio del pubblico concorso, *in quanto la sussistenza stessa della graduatoria, peraltro piuttosto recente, presuppone che siano state previamente svolte le ordinarie procedure selettive finalizzate a individuare i soggetti più qualificati per ricoprire i posti vacanti.*

Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 26, della medesima legge regionale.

La disposizione impugnata prevede che la Regione assegna ai comuni, quali enti gestori della misura relativa al Reddito di inclusione sociale (REIS), una quota pari all'1,5 per cento del

contributo annuale per il REIS, per coprire i costi relativi all'attivazione dei servizi esterni che si occupano della gestione della misura o, in alternativa, per la copertura dei maggiori oneri sostenuti dall'ente locale per il pagamento di indennità stipendiali incentivanti a favore dei dipendenti interni all'amministrazione incaricati a vario titolo della gestione della misura del REIS per il territorio di riferimento.

La norma regionale violerebbe la potestà legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile ponendosi in contrasto con le norme interposte di cui agli artt. 1, comma 3, 2, comma 3, e 45 del d.lgs. 165/2001, le quali stabiliscono, rispettivamente, che i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli regionali e degli enti locali, sono regolati contrattualmente e che il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi.

Tale intervento non sarebbe giustificato neppure alla luce dell'autonomia speciale, in quanto le disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001 costituirebbero principi fondamentali e norme di riforma economico-sociale, vincolanti anche per le regioni a statuto speciale.

Risulterebbe altresì violato l'art. 3, lettera a), dello Statuto speciale, in quanto la Regione autonoma Sardegna, nell'esercizio della propria competenza in materia di ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico del personale, avrebbe ecceduto i limiti statuari.

Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato.

L'indennità stipendiale incentivante diretta a retribuire il personale interno viene configurata dalla disposizione impugnata come indennità accessoria, da definirsi concretamente sulla base della normativa vigente e secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale funzioni locali.

La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "ordinamento civile", nella quale rientra la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati, *non esclude che il legislatore regionale possa incidere sul contesto finanziario e organizzativo entro il quale la contrattazione si svolge, purché non giunga a determinare direttamente il contenuto del trattamento economico.*

La disposizione in oggetto non interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento economico dei dipendenti regionali e locali, affidata alla contrattazione collettiva, e non si sostituisce alla negoziazione fra le parti. Essa non attribuisce direttamente l'indennità, ma si limita a individuare una quota delle risorse annuali del REIS e a consentirne l'utilizzo anche come contributo incentivante "da definirsi in busta paga secondo disposizioni normative e secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale funzioni locali".

La qualificazione dell'emolumento come "indennità accessoria" *non assume valore precettivo immediato, ma si risolve in un rinvio al sistema delle fonti che disciplinano il trattamento economico del personale, rimanendo impregiudicata la competenza della contrattazione collettiva.*